



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti – Revisori Legali
Avvocati e giuristi di impresa*

La Circolare per i clienti

15 gennaio 2024

News

<u>Donazione di denaro dall'estero: chiarimenti sulla tassazione</u>	pag. 2
<u>Superbonus 110%: esclusione in caso di fabbricato con agibilità ripristinata</u>	pag. 3
<u>Superbonus: modalità di calcolo in caso di attività assistenziali</u>	pag. 3
<u>Superbonus: attestazione della congruità delle spese in base ai prezzi vigenti</u>	pag. 4
<u>Precompilata: aggiornati i modelli per l'opposizione all'utilizzo dei dati</u>	pag. 4
<u>Bonus acqua potabile: comunicazione delle spese dall'1 febbraio</u>	pag. 6
<u>Fringe benefit: come trasmettere i dati ai fini della CU 2024</u>	pag. 7
<u>Impresa familiare: accertamento nei confronti del titolare</u>	pag. 8

Articoli d'autore

<u>Decreto adempimenti tributari: via libera alla riorganizzazione del fisco</u>	pag. 8
<u>Detrazioni IRPEF: chi guadagna e chi perde con i nuovi scaglioni</u>	pag. 11
<u>Rendicontazione di sostenibilità: quali sono gli obblighi dal 2024</u>	pag. 14



News

Donazione di denaro dall'estero: chiarimenti sulla tassazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 7 del 12 gennaio 2024, ha chiarito che l'imposta sulle donazioni non si applica al deposito di denaro su conto corrente italiano da parte di un donante svizzero.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al **deposito su conto corrente** italiano di **denaro** proveniente dalla **Svizzera**, trasferito a titolo di **donazione** da un donante svizzero, non deve applicarsi l'**imposta sulle donazioni**. Si ricorda che l'**imposta sulle successioni e donazioni** è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'**estero**. 2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti ([art. 2 c. 2 D.Lgs. 346/90](#)). Di conseguenza, se il **donante** risulta residente in Italia, l'imposta si applica in relazione a tutti i beni o diritti trasferiti, compresi quelli esistenti all'estero; se il donante risulta residente all'estero al momento della donazione, l'imposta è dovuta solamente per i beni e diritti esistenti sul territorio italiano (c.d. **principio della territorialità**). Si presumono esistenti nel territorio dello Stato:

- le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;
- le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui al punto precedente;
- i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato.

Appare utile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione concernenti tale fattispecie, nelle quali è stabilito che il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino estero, tramite **bonifico bancario**, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante è residente all'estero e, comunque, prima dell'atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto estero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell'applicazione dell'**imposta sulle donazioni** in Italia ([Cass. 12 aprile 2023 n. 9780](#), [Cass. 24 marzo 2021 n. 8175](#)). Nel caso di specie, l'istante è un cittadino italiano che vuole acquistare un appartamento da una società cooperativa edilizia. La zia dell'istante, cittadina svizzera e residente all'estero, intende donargli la somma necessaria ad effettuare l'acquisto dell'immobile. A tal fine, la zia intende effettuare un bonifico del relativo importo sul conto corrente italiano intestato al donatario; trattasi di **donazione diretta** di denaro di non modico valore effettuata direttamente tramite bonifico bancario formalmente valida secondo il diritto svizzero. Nel cantone in cui risiede la donante non è prevista alcuna imposta cantonale né la predisposizione di un apposito atto ai fini della



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

donazione di denaro. Come chiarito dall'AE, il denaro non si considera un bene esistente in Italia, pertanto alla donazione non si applica l'imposta di donazione.

Superbonus 110%: esclusione in caso di fabbricato con agibilità ripristinata

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 4 del 9 gennaio 2024, ha chiarito che se un condominio, danneggiato per il sisma del 2009, è già tornato agibile, non può beneficiare del superbonus 110% come previsto dall'[art. 119 c. 8 ter DL 34/2020](#).

Con la risposta n. 4 del 9 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un **condominio** che intende eseguire dei lavori di **efficientamento energetico** su un edificio danneggiato dal sisma del 2009, diventato nuovamente **agibile** grazie ai contributi per la **ricostruzione**, non può beneficiare della disposizione che riconosce il **superbonus** nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei Comuni dei territori colpiti da **eventi sismici** verificatisi a far data dal [1° aprile 2009 \(art. 119 c. 8-ter DL 34/2020\)](#). La condizione di **inagibilità** è un requisito fondamentale per l'applicazione della norma.

Il condominio deve, pertanto, applicare la disposizione con la graduale riduzione dell'aliquota del superbonus che nel dettaglio prevede ([art. 119 c. 8-bis DL 34/2020](#)):

- 110% per le spese sostenute entro il 2022;
- 90% per le spese sostenute entro il 2023;
- 70% per le spese sostenute entro il 2024;
- 65% per le spese sostenute entro 2025.

Si ricorda che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ai condomini per i quali:

- la **CILA** risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 a condizione, tuttavia, che la **delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del [DL 176/2022](#) (decreto Aiuti-quater) (vale a dire entro il 18 novembre 2022);

- la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022 (cfr. [Circ. AE 13 giugno 2023 n. 13/E](#)).

La data della delibera assembleare deve essere comunque attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, in assenza di tale figura come nel caso dei mini condomini, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea.

Si ricorda, infine, che nei casi d'interventi effettuati dai condomini sarà possibile fruire dell'opzione per lo **sconto in fattura** e/o la **cessione del credito** per le spese sostenute per gli interventi agevolabili per i quali, al 16 febbraio 2023, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA ([Circ. AE 7 settembre 2023 n. 27/E](#)).

Superbonus: modalità di calcolo in caso di attività assistenziali

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 2 dell'8 gennaio 2024, ha chiarito che l'[art. 119 c. 10 bis DL 34/2020](#) si applica anche agli enti che svolgono solo attività assistenziali e connesse a quelle istituzionali.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'[art. 119 c. 10 bis DL 34/2020](#), riguardante gli enti che svolgono attività di prestazioni di servizi socio sanitari e assistenziali, si applica anche qualora le suddette prestazioni non vengano svolte congiuntamente, come nel caso di una ONLUS, una OdV o una APS che svolge solo **attività assistenziali** e connesse a quelle istituzionali.

Si ricorda che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono prestazioni di **servizi sociosanitari e assistenziali**, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale **B/1, B/2 e D/4**, posseduti a titolo di **proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso** gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 determinano il **limite di spesa** ammesso al **superbonus** moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) ([art. 119 c. 10 bis DL 34/2020](#)).

Tale particolare modalità di calcolo è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (centro diurno integrato, residenza sanitaria assistenziale, poliambulatori, servizi sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.

Superbonus: attestazione della congruità delle spese in base ai prezzi vigenti

Con la risposta del 5 gennaio 2024 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di Superbonus, relativamente all'attestazione della congruità delle spese in base ai prezzi vigenti.

L'Istante, condomino di un **condominio minimo** composto da n. 5 unità immobiliari, unitamente agli altri proprietari e comodatari, ha deliberato e incaricato una ditta edile di effettuare interventi di efficientamento energetico di cui all'[art. 119 DL 34/2020](#) (cd. **Superbonus**), con conseguente presentazione della **CILAS** in data 15 aprile 2022. L'Istante rappresenta che intende sostituire (come **intervento trainato**) le finestre e persiane "ad arco" dell'intero edificio con il mantenimento della stessa forma e che, al momento della firma del **contratto di appalto** avvenuto ad aprile 2022, il prezzo della Regione X dove si trova il condominio non contemplava tale tipologia di infisso e, pertanto, è stato utilizzato il prezzo della "vicina" Regione Y edizione 2021 che, invece, la prevedeva.

L'Istante fa presente che la **sostituzione delle finestre e persiane** è attualmente in corso e che, nel frattempo, la Regione X ha aggiornato il prezzo includendovi anche i prezzi riferiti alla sostituzione delle persiane e delle finestre "ad arco".

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Con documentazione integrativa l'Istante ha specificato che per l'intervento complessivo prospettato è stato completato il **primo SAL**, in data 2 maggio 2023, e che il secondo e **ultimo SAL**, nel quale confluirà anche l'intervento trainato di sostituzione delle finestre e persiane, è in corso. Lo stesso ha altresì rappresentato che i **condomini** hanno optato per l'applicazione del cd. "**sconto in fattura**". Ciò premesso, l'Istante chiede all'Agenzia delle Entrate quale **prezzario** deve essere utilizzato per la verifica della **congruità dei prezzi** prevista dall'[art. 119 c. 13 DL 34/2020](#).

Con la risposta del 5 gennaio 2024 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell'allegato A del DM 6 agosto 2020, debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data. Come chiarito nelle [circolari 8 agosto 2020, n. 24/E](#) e [22 dicembre 2020, n. 30/E](#), per le **persone fisiche**, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento.

In caso di sconto "integrale" in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della **fattura** da parte del fornitore. Ne consegue che, nel caso di specie, il **tecnico abilitato** incaricato dall'Istante di attestare la congruità delle spese relative all'intervento "trainato", di sostituzione delle persiane e degli infissi, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa e non oggetto del presente interpello, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa nel senso sopra precisato.

Precompilata: aggiornati i modelli per l'opposizione all'utilizzo dei dati

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli aggiornati per chiedere di non includere in dichiarazione precompilata i dati delle spese scolastiche, universitarie e per la frequenza degli asili nido.

In tema di **dichiarazione precompilata**, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli aggiornati per chiedere di non includere nella stessa i dati delle:

- **spese scolastiche** ([modello](#));
- **spese universitarie** ([modello](#));
- **spese per la frequenza degli asili nido** ([modello](#)).

Spese scolastiche

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle **spese scolastiche** e alle erogazioni liberali agli **istituti scolastici** può essere esercitata con le seguenti modalità:

- comunicando l'opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o dell'erogazione al momento di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell'erogazione o comunque entro il **31 dicembre** dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e/o l'erogazione è stata effettuata;
- comunicando l'opposizione all'Agenzia delle Entrate, dal **1° gennaio** al **16 marzo** dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

dell'erogazione. La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it.

Spese universitarie

L'opposizione all'utilizzo delle **spese universitarie** può essere esercitata, entro il **28 febbraio** dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, comunicando le informazioni con l'apposito modello di richiesta di opposizione. La comunicazione può essere effettuata:

- inviando il modello di richiesta di **opposizione via e-mail** alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it;
- inviando il modello di richiesta di **opposizione via fax**: numero 0650762273

Spese per la frequenza degli asili nido

L'opposizione all'utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido può essere esercitata, entro il **28 febbraio** dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, comunicando le informazioni con l'apposito modello di richiesta di opposizione. La comunicazione può essere effettuata:

- inviando il modello di richiesta di **opposizione via e-mail** alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it;
- inviando il modello di richiesta di **opposizione via fax**: numero 0650762651.

Bonus acqua potabile: comunicazione delle spese dall'1 febbraio

Con il provvedimento del 9 gennaio 2024 n. 3921, l'Agenzia delle Entrate apporta alcune modifiche al provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021 recante definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio.

Per poter fruire del **bonus acqua potabile** è necessario inviare il [modello \(istruzioni\)](#) di "Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile", dal **1° febbraio** al **28 febbraio** dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.

Con il [provv. AE n. 153000 del 16 giugno 2021](#) sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del **credito d'imposta** per l'acquisto e l'installazione di **sistemi di filtraggio**, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all'[art. 1 c. 1087 e 1089 L. 178/2020](#).

La [L. 234/2021](#) ha prorogato al 31 dicembre 2023 l'agevolazione in commento, stabilendo quale limite di spesa complessivo per l'anno 2023 un importo pari a 1,5 milioni di euro. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui alla [L. 234/2021](#) e consentire ai soggetti interessati di fruire del **credito d'imposta** anche per le spese sostenute nel 2023, con il provvedimento de 9 gennaio 2024 n. 3921, l'Agenzia delle Entrate ha disposto le modifiche ai punti 3.1 e 7.1 e alle motivazioni del [provv. AE n. 153000 del 16 giugno 2021](#).

Le modifiche riguardano:

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

- i punti 3.1 e 7.1 e nel primo periodo delle motivazioni le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite con le parole “**31 dicembre 2023**”;
- nel terzo capoverso delle motivazioni, a pagina 9, le parole “ciascun anno” sono sostituite con le parole “ciascuno degli anni 2021 e 2022 e pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2023”.

Fringe benefit: come trasmettere i dati ai fini della CU 2024

Ai fini della Certificazione Unica 2024, i datori di lavoro dovranno trasmettere all'INPS, entro il 21 febbraio 2024, i dati dei compensi erogati al personale cessato nel 2023 come fringe benefit o stock option.

L'INPS ha fornito, con il [Mess. 4 gennaio 2024 n. 32](#), le indicazioni sulle modalità e le tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro per la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati come **fringe benefit** e di **stock option** al **personale cessato** dal servizio nel corso del 2023, in relazione ai quali l'INPS svolge attività di sostituto d'imposta.

Il limite di esenzione dei fringe benefit per il 2023

Il **Decreto Lavoro**, in deroga a quanto previsto dal [TUIR](#), ha innalzato da 258,23 euro a **3.000,00 euro** il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati ai soli **lavoratori con figli** che si trovino nelle condizioni previste dall'[art. 12, c. 2, TUIR](#).

Nel caso in cui tali somme vengano corrisposte ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione nel corso del 2023, l'INPS è chiamato a svolgere le attività di **sostituto d'imposta** sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro (i compensi erogati entro il 12 gennaio 2024 rientrano nell'anno d'imposta 2023).

Termine di invio dei dati

I datori di lavoro interessati dovranno inviare, esclusivamente con modalità telematica, entro e **non oltre il 21 febbraio 2024** i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del 2023 al personale cessato dal servizio.

I flussi che perverranno tardivamente non potranno essere oggetto di **conguaglio fiscale di fine anno**, ma saranno oggetto di **rettifiche** delle **Certificazioni Uniche 2024**, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modalità di trasmissione dei dati

Per l'invio dei dati dovrà essere utilizzata l'applicazione “**Comunicazione Benefit Aziendali**”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all'area tematica”.

Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un **collegamento ipertestuale** (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.

Impresa familiare: accertamento nei confronti del titolare

Il reddito dell'impresa familiare deve essere accertato soltanto nei confronti del titolare: la posizione degli altri familiari che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni.

Nell'ambito dell'impresa familiare, il **titolare** è l'unico soggetto obbligato a tenere le **scritture contabili** ai sensi dell'[art. 13 DPR 600/73](#). La **posizione** degli **altri familiari**, che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo, assume rilevanza esclusivamente nei **rapporti interni** e **non** ai fini dell'**accertamento**.

Sul punto la Cassazione ha precisato che in ipotesi di **verifica fiscale** nei confronti di un'impresa familiare, il maggior reddito imprenditoriale accertato è riferibile soltanto al titolare dell'impresa. I maggiori redditi accertati non possono essere imputati ai familiari collaboratori dell'imprenditore, sebbene risultino titolari del diritto di partecipazione agli utili ([Cass. 20 dicembre 2019 n. 34222](#)).

[CGT 2° Sicilia 6 novembre 2023 n. 8959](#)

Articoli d'autore

Decreto adempimenti tributari: via libera alla riorganizzazione del fisco

Publicato in Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024 n. 9, il D.Lgs. 1/2024 che, in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme sugli adempimenti tributari, prevede una riscrittura del calendario fiscale e la semplificazione di alcune procedure.

Nell'ambito di attuazione della **riforma fiscale**, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024 n. 9 il D.Lgs. 1/2024 sugli **adempimenti tributari**, che prevede novità in tema di:

- semplificazione della **dichiarazione dei redditi** per i lavoratori dipendenti e pensionati, estensione del **modello di dichiarazione** dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA ed **eliminazione della CU** relativa ai forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio;
- riorganizzazione degli **ISA** e disponibilità dei programmi informatici;
- scadenza dei **versamenti rateali** delle imposte, ampliamento della soglia versamenti minimi dell'**IVA** e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sospensione dell'invio

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

di comunicazioni e inviti e revisione di termini di presentazione delle **dichiarazioni fiscali**;

- semestralizzazione dei termini di invio al Sistema TS dei dati relativi alle **spese sanitarie**;
- esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei **crediti d'imposta** per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione;
- innalzamento della soglia per l'esonero dall'**apposizione del visto di conformità**, semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA, semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta e **dichiarazione dei redditi precompilata** per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA.

Come cambia il calendario per il 2024

Nella seguente **tabella** si riportano i principali adempimenti relativi al nuovo calendario 2024.

Calendario fiscale 2024	
Spese sanitarie: trasmissione dati al Sistema TS semestrale del 2° semestre 2023	entro il 31 gennaio
Precompilata: disponibilità anche per i titolari di partita IVA	30 aprile
Sospensione dell' invio delle comunicazioni e degli inviti emessi dall'Agenzia delle Entrate	dal 1° agosto al 31 agosto
Dichiarazione dei redditi: trasmissione	entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ovvero, per i soggetti IRES, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
Versamento rateale saldo 2023 e acconto 2024 imposte dichiarazione	entro il 16 dicembre
Versamento IVA e ritenute su redditi di lavoro autonomo con soglia minima entro 100 euro	entro il 16 dicembre
Comunicazioni e inviti emessi dall'Agenzia delle Entrate: sospensione dell'invio	dal 1° dicembre al 31 dicembre

Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

Il decreto rimodula alcuni termini di presentazione delle **dichiarazioni fiscali**. In particolare, viene anticipato dal 30 novembre al **30 settembre** il termine per la presentazione delle

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

dichiarazioni in materia di **imposte sui redditi** e di **IRAP** e dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. La norma prevede, altresì, che dall'anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal **1° aprile**.

Estensione della precompilata

Tra le novità che maggiormente interesseranno i contribuenti, vi è la **dichiarazione precompilata**. Con le nuove regole previste all'art. 19 del decreto in oggetto, la precompilata diventa più trasparente e si allarga a nuovi soggetti.

A ogni contribuente oltre al modello che continuerà a essere disponibile entro il **30 aprile**, saranno presentate le informazioni su redditi, beni e spese in modo diretto, e non più attraverso i **campi della dichiarazione**, dove finiranno automaticamente se confermati dal diretto interessato o da chi lo assiste nella compilazione. L'accettazione delle informazioni messe a disposizione dall'amministrazione finanziaria escluderà da controlli futuri.

Sicuramente l'aspetto più importante riguarda l'estensione del raggio di azione della dichiarazione precompilata che si allargherà a tutti i **contribuenti non titolari di partita IVA**, mentre quella ordinaria si rivolgerà anche agli autonomi, compresi quelli che hanno optato per la **Flat Tax**.

Certificazione Unica: esonero per forfettari e soggetti in regime fiscale di vantaggio

Il decreto prevede l'esonero per i sostituti d'imposta di rilasciare la **Certificazione Unica** ai contribuenti che applicano il **regime forfettario** o il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile. Ciò, in ragione dell'obbligo di fattura elettronica che, per la generalità dei soggetti forfettari, decorrerà dal 1° gennaio 2024.

Semplificazione per i sostituti d'imposta

Novità anche per la dichiarazione che riguarda i sostituti d'imposta, in particolare secondo quanto previsto dall'art. 16 del decreto, a partire dal periodo di imposta 2025, al fine di semplificare la **dichiarazione annuale**, i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte, e che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute, indicando anche l'**importo delle ritenute** e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati.

Le **comunicazioni dei dati** sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione degli stessi nella dichiarazione dei sostituti d'imposta.

In via sperimentale, possono avvalersi delle suddette disposizioni i sostituti d'imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque, il numero massimo dei dipendenti potrà essere successivamente ampliato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Si potrà aderire al sistema semplificato tramite **comportamento concludente**, l'adesione sarà vincolante per l'intero periodo d'imposta in cui viene esercitata.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Il pagamento delle ritenute e delle trattenute è effettuato, tramite il **modello F24** esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Contestualmente all'invio dei dati, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d'imposta dovrà autorizzare l'**Agenzia delle Entrate** all'addebito sul proprio conto identificato con il codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un **prestatore di servizi di pagamento**, convenzionati con l'Agenzia. Con riferimento alla modalità e ai termini di trasmissione dei dati, sarà un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate a fornire le relative indicazioni.

Salvi i crediti di imposta non indicati in dichiarazione

Il decreto interviene con l'articolo 13 su un'importante disposizione che va incontro alle indicazioni sempre più consolidate della giurisprudenza, e in alcuni casi anche in relazione al comportamento degli stessi Uffici per i recuperi.

La norma salva la mancata indicazione dei **crediti d'imposta** che derivano da agevolazioni concesse agli operatori economici, nelle dichiarazioni (per il quali permane l'obbligo di indicazione), dalla decadenza del beneficio che attualmente scatta quando il contribuente non li indica appunto nel modello.

Secondo quanto previsto, la norma non ha valore retroattivo, quindi non apre la strada al rimborso degli importi che sono stati già versati.

Sul tema dei crediti, sono aumentati i limiti per le compensazioni per i soggetti che accedono al regime premiale che deriva dagli ISA (**Indicatori di affidabilità**).

I limiti per la compensazione libera (senza visto) salgono dai 20.000 a 50.000 euro per l'**utilizzo in compensazione** di imposte dirette e IRAP, e da 50.000 a 70.000 euro per i crediti IVA.

Sospensione delle comunicazioni del fisco

Il decreto in oggetto prevede la sospensione (salvo casi di indifferibilità e urgenza), dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, dell'invio di alcuni atti, elaborati o emessi dall'**Agenzia delle Entrate**. Nello specifico si tratta di:

- comunicazioni degli esiti dei **controlli automatizzati** effettuati ai sensi degli [artt. 36-bis DPR 600/73](#) e [54-bis DPR 633/72](#);
- comunicazioni degli esiti dei **controlli formali** effettuati ai sensi dell'[art. 36-ter DPR 600/73](#);
- comunicazioni degli esiti della **liquidazione delle imposte** dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- **inviti all'adempimento** di cui all'[art. 1 c. 634-636 L. 190/2014](#).

Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili

Il depositario delle **scritture contabili** può comunicare direttamente, previa precedente comunicazione al contribuente, all'Agenzia delle Entrate la **cessazione dell'incarico** di tenuta delle scritture medesime.

Entrata in vigore

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Il decreto in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme sugli **adempimenti tributari** entra in vigore il **13 gennaio 2024**.

Detrazioni IRPEF: chi guadagna e chi perde con i nuovi scaglioni

Con l'entrata in vigore del decreto delegato di riforma dell'IRPEF, per il 2024 gli scaglioni di reddito passano da quattro a tre, con un miglioramento nella fascia bassa, mentre sul fronte delle detrazioni da oneri i soggetti con reddito al di sopra dell'ultimo scaglione subiscono una penalizzazione.

Per l'anno d'imposta 2024 l'IRPEF viaggia a tre scaglioni ma con una limitazione, sopra determinati redditi, di alcune **detrazioni fiscali**.

È questo l'effetto principale del [D.Lgs. 216/2023](#), approvato in Gazzetta Ufficiale n. 303, emanato in ossequio a quanto previsto dalla [legge delega n. 111 del 2023](#) recante «*Delega al Governo per la riforma fiscale*».

Nella seguente **tabella** si riporta una sintesi degli scaglioni IRPEF dal 2021 ad oggi.

Come cambiano gli scaglioni di reddito			
Numero scaglioni	Fino al 2021 (art. 11 DPR 917/86)	Dal 2022 (art. 1 c. 2 lett. a) L. 234/2021) (*)	Anno 2024 (D.Lgs. 216/2023)
1	fino a 15.000 euro, 23%	fino a 15.000 euro, 23%	fino a 28.000 euro, 23%
2	oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%	oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%	oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%
3	oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%	oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%	oltre 50.000 euro, 43%
4	oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%	oltre 50.000 euro, 43%	-
5	oltre 75.000 euro, 43%	-	-

(*) A decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 gli scaglioni erano quattro, con un chiaro vantaggio per i redditi fino ad euro 50.000 e uno svantaggio per quelli superiori, visto che il limite di reddito dopo il quale si applicava lo scaglione più elevato era passato da euro 75.000 ad euro 50.000. Quindi, euro 25.000 in più che venivano assoggettati, nei periodi d'imposta 2022 e 2023, al 43% mentre in precedenza subivano una tassazione media del 40,4%.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

I nuovi scaglioni IRPEF: quali sono le conseguenze

A seguito dell'entrata in vigore del [D.Lgs. 216/2023](#), per la parte di redditi superiori ad **euro 28.000** in termini di mera imposizione IRPEF nulla cambia rispetto al passato. Invece, per i redditi:

- al di sotto di 28.000 euro vi è un **miglioramento impositivo** visto che il primo e secondo scaglione vengono accorpati in uno unico fino a euro 28.000 con una imposizione del 23%;
- da euro 15.000 fino ad euro 28.000 vi è un **miglioramento di due punti percentuali**.

Pertanto, sui redditi complessivi fino ad euro 28.000, per l'anno d'imposta 2024 vi sarà un **miglioramento impositivo IRPEF** pari ad euro 260.

Viene anche disposto per l'anno 2024 l'innalzamento ad **euro 1.955**, in luogo degli euro 1.880 attuali, della detrazione prevista dall'[art. 13 c. 1 lett. a\) primo periodo DPR 917/86](#). Si tratta di una **detrazione**, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, che scatta qualora al reddito complessivo concorrono uno o più redditi individuati dalla norma tra cui quelli di lavoro dipendente e taluni a questi assimilati.

Si legge nella relazione illustrativa al decreto delegato che per effetto di tale modifica la soglia di “*no tax area*” prevista per i redditi di lavoro dipendente prima della novella di cui si è appena detto, si amplia fino a **8.500 euro**, dagli attuali euro 8.174 circa, raggiungendo così quella prevista per i redditi da pensione.

Evidenziando che l'art. 1, co. 4, del decreto delegato dispone che per la **determinazione degli acconti** dovuti ai fini IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si deve assumere, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui si è appena detto sopra, le ulteriori due novità che si segnalano sono:

- la rivisitazione della somma al di sotto della quale scatta il **trattamento integrativo** di cui all'[art. 1 c. 1 primo periodo L. 21/2020](#), nonché
- la revisione della disciplina delle **detrazioni fiscali**.

Per quanto riguarda il trattamento integrativo, la citata norma prevede che qualora l'imposta lorda determinata sui **redditi di lavoro dipendente** e di taluni redditi a questi assimilati sia di importo superiore a quello che spetta per la detrazione di cui all'[art. 13 c. 1 DPR 917/86](#), viene riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari euro 1.200, a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a **15.000 euro**.

Il decreto delegato prevede che per l'**anno 2024** il trattamento integrativo spetta in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000 qualora l'imposta lorda sia superiore a quello della **detrazione** di cui al già citato [art. 13 c. 1 DPR 917/86](#), come già avviene, diminuita, però, dell'importo di euro 75 rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Visto, infatti, l'**aumento della detrazione** da euro 1.880 a euro 1.955, prevista dall'[art. 13 c. 1 lett. a\) primo periodo DPR 917/86](#), di cui già si è detto, per non penalizzare il soggetto che, a causa di tale aumento, si dovesse trovare con l'**imposta lorda** non più superiore alla detrazione, condizione richiesta per poter beneficiare del trattamento integrativo, la

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

detrazione viene abbattuta proprio della differenza fra quella in vigore per il 2024 e quella in vigore precedentemente (1.955 - 1.880=75).

L'[art. 2 D. Lgs. 216/2023](#) rivede anche l'assetto di talune detrazioni stabilendo che ai fini IRPEF per i contribuenti che risultano avere un **reddito complessivo**, assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, superiore ad euro 50.000, per l'anno 2024 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda viene diminuita di un importo pari ad **euro 260** con riferimento ai seguenti oneri:

- la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal [DPR 917/86](#) o da qualsiasi altra disposizione fiscale, ad eccezione per le **spese sanitarie** individuate dall'[art. 15 c. 1 lett. c\) DPR 917/86](#);
- le **erogazioni liberali** in favore dei partiti politici;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi previsti dalla norma sul **Superbonus**, [art. 119 c. 4 quinto periodo DL 34/2020](#).

Esempio di calcolo

La riduzione in oggetto va operata sulla detrazione determinata ai sensi dell'[art. 15 c. 3-bis DPR 917/86](#). Pertanto, tenuto conto anche di tale ultima disposizione che stabilisce che la detrazione di cui all'art. 15 spetta:

- per l'**intero importo**, se il reddito complessivo non eccede gli **euro 120.000**, ovvero
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di **240.000 euro**, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro,

ne scaturisce che la decurtazione di euro 260 va applicata alla **detrazione dall'imposta lorda** che, per i titolari di reddito superiore a euro 120.000 euro, è già ridotta per effetto del rapporto di cui si è appena detto.

Quindi, se un contribuente dovesse dichiarare un reddito di euro 180.000 con oneri detraibili, soggetti alla riduzione in commento, pari a complessivi euro 8.000 su cui spetta la **detrazione del 19%**, si avrebbe una detrazione pari ad euro 760 ($8.000 \times 19\% \times 50\%$) che andrebbe decurtata di euro 260.

Conclusione

Per i redditi fino ad euro 28.000 vi è un miglioramento di due punti percentuali ai fini dell'imposizione IRPEF ed anche un miglioramento in termini di "*no tax area*", visto l'aumento ad euro 1.955, in luogo degli euro 1.880 attuali, della detrazione prevista dall'[art. 13 c. 1 lett. a\) primo periodo DPR 917/86](#). Infine, vi è un mantenimento degli equilibri per quanto concerne il **trattamento integrativo**, mentre risulta esservi un peggioramento in termini di **detrazione per oneri** per i titolari di redditi superiori ad euro 50.000.

Rendicontazione di sostenibilità: quali sono gli obblighi dal 2024

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Da gennaio 2024, la rendicontazione di sostenibilità diventa obbligatoria per tutte le aziende con più di 250 dipendenti, un fatturato superiore ai 20 milioni di euro e un bilancio annuo di almeno 40 milioni. Le regole inizieranno ad applicarsi per le grandi imprese di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti) già soggette alla NFRD, con pubblicazione dei dati nel 2025.

Con il proprio impegno rivolto al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, misure strutturali legate al Green Deal e la c.d. “**Roadmap per la Sustainable Finance**”, l'Europa è in prima linea alla creazione di un sistema economico-finanziario più sostenibile affinché, in ultima istanza, le società agiscano più consapevolmente e responsabilmente in relazione al proprio impatto sul pianeta. In particolare, l'approvazione e la pubblicazione della [Direttiva 2022/2464](#) (“**Corporate Sustainability Reporting Directive**” – CSRD), che si colloca nell'ambito del Green Deal, sono state essenziali per addivenire alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

In estrema sintesi, la CSRD, modificando la [Direttiva 2013/34](#), si occupa della comunicazione di **informazioni di carattere non finanziario**. Gli Stati membri hanno ora l'obbligo di recepire la Direttiva entro 18 mesi dalla pubblicazione.

Nuove regole sul Corporate Sustainability Reporting

La normativa europea impone a tutte le **grandi imprese** e a tutte le società quotate in borsa (ad eccezione delle microimprese quotate in borsa) di fare disclosure delle informazioni su rischi e opportunità derivanti da questioni sociali e ambientali e sull'impatto delle loro attività sulle persone e sull'ambiente.

Questo aiuta gli investitori, le organizzazioni della società civile, i consumatori e gli altri **stakeholder** a valutare la performance di sostenibilità delle aziende, come parte del green deal europeo.

Il 5 gennaio 2023 è entrata in vigore la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Questa nuova direttiva modernizza e rafforza le norme relative alle informazioni sociali e ambientali che le aziende devono comunicare. Un numero più ampio di grandi aziende, così come le **PMI quotate**, saranno ora tenute a presentare relazioni sulla sostenibilità.

Le nuove norme garantiranno agli investitori e agli altri stakeholder l'accesso alle informazioni necessarie per valutare l'impatto delle aziende sulle persone e sull'ambiente e agli investitori di valutare i rischi e le opportunità finanziarie derivanti dal **cambiamento climatico** e da altre questioni di sostenibilità. Infine, i costi di rendicontazione saranno ridotti per le aziende nel medio-lungo termine grazie all'armonizzazione delle informazioni da fornire. Le prime società dovranno applicare le nuove regole per la prima volta nell'esercizio finanziario 2024, per i bilanci pubblicati nel 2025.

Le società soggette alla CSRD dovranno redigere il bilancio secondo gli **European Sustainability Reporting Standards (ESRS)**. Gli standard sono stati sviluppati dall'EFRAG, un organismo indipendente che riunisce diverse parti interessate. Gli standard saranno adattati alle politiche dell'UE, pur basandosi e contribuendo alle iniziative di standardizzazione internazionali.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Il 6 giugno 2023 la Commissione ha aperto un periodo di feedback pubblico di quattro settimane su una prima serie di standard di rendicontazione della sostenibilità per le imprese. Queste bozze di standard tengono conto della consulenza tecnica fornita dall'EFRAG nel novembre 2022. A seguito del periodo di feedback, la Commissione ha preso in considerazione i commenti ricevuti e ha adottato gli **ESRS** come regolamento delegato. La Commissione ha presentato, quindi, l'atto delegato sugli ESRS al Parlamento europeo e al Consiglio per l'esame. Da ultimo, la **CSRD** richiede anche la garanzia delle informazioni sulla sostenibilità fornite dalle aziende e prevede la tassonomia digitale delle informazioni sulla sostenibilità.

Ciò premesso, le norme introdotte dalla **Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria** (NFRD) rimangono in vigore fino a quando le società non dovranno applicare le nuove norme della CSRD. In base alla NFRD, le grandi imprese devono pubblicare informazioni relative a:

- questioni ambientali;
- questioni sociali e trattamento dei dipendenti;
- rispetto dei diritti umani;
- lotta alla corruzione e alla concussione;
- diversità nei consigli di amministrazione delle società (in termini di età, sesso, formazione e background professionale).

Queste **regole di rendicontazione** si applicano alle grandi imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti. Si tratta di circa 11.700 grandi aziende e gruppi in tutta l'UE, tra cui:

- società quotate in borsa;
- banche;
- compagnie di assicurazione;
- altre società designate dalle autorità nazionali come enti di interesse pubblico.

Considerazioni finali sulla CSRD

I principi della **CSRD** entrano, dunque, in vigore da gennaio definendo un radicale cambiamento per il settore finanziario. Modificando la precedente direttiva (**NFRD**), la CSRD introduce obblighi rinnovati per la comunicazione delle informazioni non finanziarie, influenzando significativamente le strategie di investimento e la **governance delle imprese**. Ad oggi, sono infatti circa 300 le società italiane che pubblicano i propri report di sostenibilità: si tratta generalmente di aziende quotate in borsa o di interesse pubblico, ma il numero è destinato ad aumentare notevolmente con l'entrata in vigore della CSRD.

A partire da **gennaio 2024**, infatti, la rendicontazione societaria di sostenibilità diventa obbligatoria per tutte le aziende con più di 250 dipendenti, un fatturato superiore ai 20 milioni di euro e un bilancio annuo di almeno 40 milioni. In particolare, le regole inizieranno ad essere applicate per le **grandi imprese** di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti) già soggette alla NFRD, con pubblicazione dei dati nel 2025 sull'anno di rendicontazione 2024.

La nuova normativa europea comporterà un aumento significativo delle imprese coinvolte, passando da 11.600 a 49.000, di cui circa 7.000 italiane.

Le imprese che non ricadono sotto la CSRD, tuttavia, saranno coinvolte in modo indiretto. Infatti, le imprese obbligate alla rendicontazione dovranno fornire altresì informazioni di sostenibilità dettagliate relative alla propria catena del valore ("**value chain**"), coinvolgendo

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

in tal senso sia fornitori che clienti. È di fondamentale importanza l'aver già intrapreso un percorso verso la sostenibilità. Ogni ente dovrebbe iniziare con una valutazione ESG (“**Environmental, Social and Governance**”) tramite un assessment di sostenibilità. Questo non solo aiuterebbe ad identificare il proprio posizionamento rispetto ai competitor, ma anche ad individuare punti di forza e, soprattutto, aree di miglioramento al fine di risultare competitivi strategicamente e all'insegna della sostenibilità e della **green economy**.

STUDIO SICA & PARTNERS

www.sicapartners.it

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it